



**COMUNE DI SULZANO**  
PROVINCIA DI BRESCIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Deliberazione n° 4

SEDUTA: pubblica  
SESSIONE: Ordinaria  
CONVOCAZIONE: Prima

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di **marzo** alle ore **17:00**, nella sede delle adunanze, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PEZZOTTI Paola - Sindaco	Sì
2. BOTTANELLI Ida - Vice Sindaco	Sì
3. BETTONI Pierangelo - Consigliere	Sì
4. BORGHESI Matteo - Consigliere	Sì
5. STROCCHIO Arianna - Consigliere	A. Giust.
6. BETTONI Sonia - Consigliere	Sì
7. BELLOMETTI Paolo - Consigliere	No
8. BAZZANI Pierluigi - Consigliere	A. Giust.
9. TONONI Ezio - Consigliere	Sì
10. BETTONI Donatella - Consigliere	Sì
11. BORGHESI Marco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Presiede il Sindaco Dott.ssa **PEZZOTTI Paola** la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale **FADDA Dr. LUIGI** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.Lgs. n. 267/2000.

*Il Sindaco illustra sinteticamente le modalità di determinazione della tariffa in esame, unitamente ai criteri utilizzati per il riparto degli oneri in caso alla tipologia di utenza, significando che nella elaborazione dei coefficienti si è tenuto conto della necessità di impattare in misura minore sui nuclei familiari di maggiore dimensione e di favorire, tramite apposite agevolazioni, le categorie fragili. Apre quindi il dibattito.*

*Chiede e ottiene la parola il consigliere Marco Borghesi, il quale, per conto del gruppo di minoranza, dà lettura di una dichiarazione di voto, che deposita e che si allega.*

*Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2022, con cui è stato approvato secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da Arera, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 290.562,00=;

**PRESO ATTO** che il PEF 2022-2025 è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza secondo la normativa vigente;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, c.169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in G.U n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono

state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento alla competente provincia/città metropolitana;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999

**RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche l'81% del costo complessivo ed il restante 19% alle utenze non domestiche;

**CONSIDERATO** che il regolamento comunale prevede agevolazioni che trovano copertura a bilancio con un minor gettito stimato pari ad € 1.439,35=;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022-2025 recepita e approvata con deliberazione C.C. N. 14 del 05/05/2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 290.562,00=;

**RITENUTO** di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "A" paragrafo 7) Riepilogo delle tariffe;

**PRESO ATTO** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 3, hanno scadenza a giugno, settembre e dicembre, precisamente:

rata n. 1 pari al 33,33% o rata unica scadenza 15/07/2023;

rata n. 2 pari al 33,33% scadenza 15/09/2023;

rata n. 3 pari al 33,34% scadenza 15/12/2023.

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
  - **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
  - **VISTO** lo Statuto comunale;

**ATTESO** che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

**ACQUISITO** il parere del Revisore dei Conti come da verbale n. 6 del 20/03/2023, inserito al protocollo del Comune di Sulzano in data 20/03/2023 n. 2291;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

All'esito della presente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 8

astenuiti: 0

votanti: 8

favorevoli: 5

contrari: 3 (Tononi Ezio, Bettoni Donatella, Borghesi Marco)

## **DELIBERA**

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che il PEF 2023 ammonta ad € 290.562,00=, come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2022 di presa d'atto PEF pluriennale 2022-2025;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "A" paragrafo 7) Riepilogo delle tariffe;
- di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente è pari al 5% (addizionale provinciale TEFA);
- di approvare la scadenza delle tre rate per l'anno 2023 il 15/07/2023, 15/09/2023 e 15/12/2023;
- di stabilire che le tariffe TARI 2023 approvate col presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre,

All'esito della presente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti:8

astenuti:0

votanti: 8

favorevoli: 5

contrari: 3 (Tononi Ezio, Bettoni Donatella e Borghesi Marco)

## **D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

**Il Sindaco**

*Firmato digitalmente*

PEZZOTTI Paola

**Il Segretario Comunale**

*Firmato digitalmente*

FADDA Dr. LUIGI